

## RAPPORTO

della Commissione della Gestione

sul messaggio 31 maggio 1966 accompagnante un progetto di decreto legislativo che modifica quello del 20 giugno 1958 concernente l'onorario minimo dei capi-sezione militari e il contributo dello Stato

(del 10 novembre 1966)

Il Gran Consiglio, in questi ultimi tempi, si è già occupato a due riprese del problema sollevato con il messaggio del Consiglio di Stato del 31 maggio 1966.

La retribuzione dei capi-sezione militari, nonché il contributo dello Stato, furono stabiliti, infatti, con il decreto legislativo del 20 giugno 1958, entrato in vigore retroattivamente il 1. gennaio di quell'anno. Successivamente, la nuova legge federale sulla tassa di esenzione dal servizio militare, la quale aveva modificato determinate disposizioni, induceva l'Autorità cantonale, con effetto al 1. gennaio 1961, a rivedere la norma relativa al versamento al capo-sezione militare di una percentuale dell'8 % sull'incasso delle tasse e a sostituirla con il riconoscimento di un'indennità fissa di Fr. 3,50 per ogni assoggettato alla tassa militare.

Il 2 ottobre 1963, la Federazione cantonale ticinese dei capi-sezione militari interveniva presso il Dipartimento militare cantonale per ottenere la maggiorazione delle retribuzioni nella misura del 30 %, facendo notare, fra l'altro, che la modificazione del 1961 aveva, in pratica, provocato nella maggior parte dei casi una sensibile diminuzione dello stipendio dei capi-sezione.

L'istanza non ebbe seguito perchè fu significato verbalmente alla Federazione interpellante che l'Autorità cantonale non poteva aderire alla richiesta.

La questione venne poi risolta dagli interessati il 22 ottobre 1964 in forma generica e qualche mese dopo — il 7 aprile 1965 — con più precise richieste.

Un anno dopo ebbe luogo un incontro fra i delegati della Federazione e la direzione del Dipartimento militare, al termine del quale fu consegnato un progetto di decreto legislativo, redatto dal Dipartimento militare, che fissava una rivalutazione media delle tariffe di onorario del 25 % circa, con l'invito ai richiedenti di far conoscere il loro punto di vista. Con lettera 16 aprile 1966 i capi-sezione militari presentavano controproposte con le quali chiedevano una riduzione del numero delle classi di tariffa, riduzione che, praticamente, consentiva un ulteriore aumento dell'onorario per tutti i capi-sezione dei Comuni con più di 200 abitanti. Veniva inoltre postulata la rivalutazione della indennità per assoggettato alla tassa da Fr. 3,50 a Fr. 5,—.

Con sua comunicazione del 20 maggio 1966 il Dipartimento militare respingeva totalmente la prima richiesta e accettava parzialmente il secondo postulato, fissando l'indennità a Fr. 4,—.

Dalla documentazione posta a disposizione del relatore, non risultava se a questa decisione dell'Autorità cantonale la Federazione dei capi-sezione avesse dato la sua adesione, motivo per il quale egli ha ritenuto di doverla interpellare. Dalle informazioni ottenute appare che gli interessati non sono interamente soddisfatti delle nuove disposizioni, che, a mente loro, non compensano neppure il rincaro verificatosi dal 1958 ad oggi. A questo proposito occorre rilevare che, effettivamente, dal 1958 ad oggi si è registrato un rialzo dell'indice dei prezzi al consumo dell'ordine del 25 - 26 %.

Se consideriamo poi che l'adeguamento degli onorari avviene periodicamente e perciò con ritardo — dal 1958 ad oggi sono passati otto anni — è incontestabile che i capi-sezione militari hanno sopportato e sopporteranno in avvenire parte del rincaro senza ottenerne tempestivamente la compensazione. Per tale ragione, a mente della Commissione, si giustifica un leggero miglioramento delle proposte governative per mezzo di un'ulteriore rivalutazione della indennità per assoggettato da fissarsi a Fr. 4,50. L'onere complessivo per tale aumento si aggira sugli 8.000,— franchi annui, il che non è certo esorbitante.

Proponiamo pertanto di approvare il decreto legislativo presentato dal Consiglio di Stato, con le seguenti modifiche :

1. fissazione a Fr. 4,50 dell'indennità per ogni assoggettato prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 9 ;
2. stralcio dal testo dell'art. 10 della espressa indicazione dell'importo dell'indennità di assoggettamento.

Questa modificazione è resa necessaria per evitare susseguenti eventuali necessità di rettifica a dipendenza di future possibili revisioni dell'importo di tale indennità.

*Per la Commissione della Gestione :*

D. Wyler, relatore

Antognini — Borella — Bottani —  
Coppi — Fraschina — Guscetti  
— Lepori — Pagani — Patocchi —  
Pelli — Verda — Visani